

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2019 - 2021

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

2019 - 2021



APPROVATO DAL C.d.A. NELLA SEDUTA DEL 16/12/2019

SEZIONE I

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019 - 2021

SOMMARIO

1. PREMESSA E INQUADRAMENTO NORMATIVO	pag.4
2. ENTRATA IN VIGORE E VALIDITÀ	pag.7
3. I REATI	pag.8
4. RESPONSABILE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	pag.12
5. OBIETTIVI DEL PIANO E METODOLOGIA DI REDAZIONE	pag.13
6. DESTINATARI	pag.14
7. CONTENUTI DEL PIANO	pag.14
7.1 Introduzione	pag.14
7.2 Collegamento con il Programma per la Trasparenza e l'Integrità	pag.16
7.3 Individuazione della aree a maggior rischio di corruzione	pag.16
7.4 Individuazione, valutazione dei rischi e misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi	pag.18
7.5 Programmazione della formazione	pag.30
7.6 Previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati	pag.31
7.7 Individuazione di idonee modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie	pag.32
7.8 Codice di comportamento	pag.33
7.9 Regolazione di procedure per l'aggiornamento del modello	pag.33
7.10 Previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo vigilante	pag.34
7.11 Regolazione del sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni ai fini del monitoraggio da parte dell'Amministrazione vigilante	pag.34
7.12 Meccanismi di <i>accountability</i>	pag.35

1. PREMESSA E INQUADRAMENTO NORMATIVO

Come noto, il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n.190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*. Dal Piano Nazionale Anticorruzione, di seguito P.N.A., approvato con deliberazione n. 72/2013 dalla C.I.V.I.T. (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche), oggi Autorità Nazionale Anticorruzione, A.N.A.C., si evince che il Legislatore ha *“introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli..”*, il livello cd. *“nazionale”* e il *“livello decentrato”* (pag.5).

A questo secondo livello, ogni Pubblica Amministrazione è chiamata a definire *“un P.T.P.C. (cioè un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione), che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A, effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli..”*.

In ossequio alle disposizioni concernenti il cd. *“livello nazionale”*, è stato adottato il citato P.N.A, che rappresenta lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione a livello nazionale.

Destinatari del P.N.A sono *“tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, laddove gli indirizzi ivi contenuti “hanno come destinatari anche le regioni, gli enti del S.S.N., gli enti locali e gli enti ad essi collegati”, fatto salvo “quanto previsto dall’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013 ai sensi dell’art. 1, commi 60 e 61, della l. n. 190 del 2012...omissis.....”*.

“I contenuti” del P.N.A. *“sono inoltre rivoltiomissis.....agli enti di diritto privato in controllo pubblico....omissis...., per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari”;* laddove per enti di diritto privato in controllo pubblico, precisa sempre il P.N.A., *“si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”* (cfr. paragrafo 1.3, pagg.11 e.12).

Scorrendo le disposizioni del P.N.A., al paragrafo 3.1.1. (cfr. pagg. 33 e 34) si evince poi che *“al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/12, gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali I ‘Piani di prevenzione della Corruzione’ “debbono essere trasmessi alle Amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un Responsabile per l’attuazione dei propri ‘Piani di prevenzione della Corruzione’, che può essere individuato anche nell’Organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del Dlgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri Modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della Corruzione adottate e alla loro attuazione...”*.

*** ** ***

La prevenzione amministrativa della corruzione e, più in generale, il contrasto ad ogni forma di illegalità e di *“maladministration”*, rientra tra le strategie volte a combattere i fenomeni corruttivi i quali, oltre a ledere il prestigio, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, vengono, più in generale, a pregiudicare l’economia stessa di una nazione. I fenomeni corruttivi e le altre forme di illiceità, costituiscono, invero, una tra le principali cause di ostacolo all’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, incidendo negativamente sul corretto

funzionamento delle istituzioni pubbliche nel loro complesso, per cui vanno ricercate strategie sempre più innovative in grado di fronteggiarne l'evoluzione. Rileva la scelta normativa che ha introdotto una specifica strategia cosiddetta "multilivello" che prevede un atto generale di indirizzo - costituito dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) - nel quale sono contenuti suggerimenti ed indicazioni che impegnano le Amministrazioni a sviluppare un'attività di analisi della propria realtà amministrativa ed organizzativa attraverso la quale espletano funzioni pubbliche esposte a rischi corruttivi, il tutto finalizzato alla individuazione e adozione di concrete ed adeguate misure preventive. Accanto al Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nell'ambito della strategia multilivello, ciascuna Amministrazione è tenuta ad adottare annualmente un proprio specifico Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che tenga conto delle proprie peculiarità organizzative e funzionali. Il modello di prevenzione adottato dal legislatore risulta, pertanto, costruito in modo da contemperare da un lato l'esigenza di un uniforme perseguimento di concrete misure volte a prevenire il fenomeno corruttivo e, dall'altro, a salvaguardare l'autonomia organizzativa riconosciuta alle Amministrazioni, ciascuna delle quali dovrà definire le migliori strategie volte a prevenire eventuali illegalità e, più in generale, episodi di "maladministration". In questa prospettiva, il presente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in continuità con i precedenti, si propone l'obiettivo di costituire: 1) lo strumento amministrativo attraverso il quale vengono definite precise strategie nonché programmate concrete misure volte alla prevenzione della corruzione intesa anche nell'accezione di "maladministration"; 2) un'opportunità per l'Amministrazione di ulteriori prospettive di cambiamento, di una innovazione dei propri processi organizzativi, il tutto rivolto a rafforzare la capacità di contrastare e prevenire in modo efficace eventuali fenomeni corruttivi; 3) il mezzo con cui prevedere strumenti ed azioni che siano concretamente in grado di incidere in modo rilevante sulla prevenzione del rischio, il tutto accompagnato e supportato da un costante monitoraggio volto ad accertare l'efficacia delle diverse e specifiche misure anticorruzione contenute nel Piano medesimo.

3. Il quadro normativo Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 - 2021 del Ministero dell'Interno, si presenta in linea con le molteplici e rilevanti modifiche e novità normative intervenute in materia nel corso degli ultimi anni. Alla prevenzione della corruzione ed al contrasto, più in generale, di ogni forma di illegalità concorrono - come noto - una pluralità di norme tanto a carattere sovranazionale che nazionale, quest'ultime sia di carattere primario che secondario. Tra la normativa sovranazionale preme, in particolare, evidenziare per la loro specifica rilevanza in materia: a) la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003. La Convenzione di che trattasi è stata successivamente ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116. b) la Convenzione penale sulla corruzione predisposta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata con legge 28 giugno 2012, n. 110. Per quanto concerne la legislazione primaria nazionale: - la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" successivamente integrata - con significative modifiche concernenti il quadro generale degli strumenti e delle responsabilità - dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 6 - il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; - il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre

2012 n. 190” in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; - decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. In materia di contratti pubblici vengono, invece, in rilievo le seguenti disposizioni normative primarie: - decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Codice dei contratti pubblici”; - decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, recante: “Proroga e definizione di termini”; - legge 27 febbraio 2017, n.19: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative”; - decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; - legge 21 giugno 2017, n.96 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. Per quanto, invece, attiene le società a partecipazione pubblica: - il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 recante: “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”; - decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. 7 Per la misura del c.d. whistleblowing va richiamata: la legge 30 novembre 2017, n.179 recante: “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, la quale ha modificato l’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.65 in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti; Il presente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato, altresì, adottato in conformità di quanto disposto dai seguenti atti di normazione secondaria e delibere adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione: - D.P.R 16 aprile 2013, n.62: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; - delibera ANAC n.883 del 3 agosto 2016 – Determinazione “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”; - delibera ANAC, n. 1309, del 28 dicembre 2016: “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013. Art.5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; - delibera ANAC, n. 1310, del 28 dicembre 2016: “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; - delibera ANAC, n.1134, dell’8 novembre 2017 recante: “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” le quali, come precisato dalla medesima Autorità, sono “da intendersi come totalmente sostitutive delle precedenti disposizioni”; - Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1074 del 21 novembre 2018; 8 .

Alla luce di quanto precede, ai sensi della normativa vigente, il suddetto PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE di seguito PPC deve essere oggetto di aggiornamento annuale, date le proprie caratteristiche e finalità di strumento dinamico.

Pertanto, con il presente Atto si provvede all’aggiornamento del PPC (evidenziate in rosso, nel testo, le disposizioni di integrazione/modifica) sulla base di un percorso di analisi che trae origine dall’attuazione dello stesso, al fine di verificare non solo l’esistenza di eventuali tematiche non

affrontate in precedenza, in particolare, processi/procedimenti in cui si articola l'attività dell'Ente, possibili aree a rischio di fenomeni corruttivi, ma anche al fine di intervenire sulle misure adottate laddove se ne appalesi la necessità, tenuto, altresì conto che l'esigua dotazione organica in rapporto alle funzioni istituzionali non ha consentito, nel corso del 2015, la completa adozione dei previsti interventi.

Oltre alle fattispecie penalmente rilevanti, si è tenuto conto, anche in sede di aggiornamento del PPC, della circostanza che la definizione di corruzione contenuta nel PNA è *"più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione..."*, venendo ad essere *"...coincidente con la "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari"* (cfr. punto 2.1. determinazione n.12/2015).

2. ENTRATA IN VIGORE E VALIDITÀ

Il presente PPC – aggiornamento - entra in vigore dopo l'approvazione da parte degli Organi statutariamente competenti, la consultazione *online* sul sito web della Fondazione e la successiva adozione definitiva.

Ha validità 2019-2021, ed è soggetto ad aggiornamento annuale entro il 31 gennaio, tenuto conto di eventuali modifiche normative e/o regolamentari dedicate che dovessero essere emanate, di sopravvenute modifiche nell'organizzazione della Fondazione, dell'emergere di fattori/situazioni di rischio in precedenza non rilevati e/o della necessità di apportare modifiche alle misure di prevenzione in precedenza adottate.

In presenza di modifiche normative/regolamentari comportanti la sopravvenuta incompatibilità di disposizioni di cui al presente PPC, queste ultime saranno disapplicate anche in attesa dell'adeguamento del PPC medesimo, fatta salva naturalmente la eventuale disciplina transitoria contenuta nella normativa sopravvenuta.

3. I REATI

Sulla base delle attività effettuate e poste in essere dalla Fondazione, e della sue peculiarità, in fase di elaborazione di questa versione di aggiornamento del PPC sono stati oggetto di attenzione in particolare i reati sotto-riportati:

- CONCUSSIONE (art. 317 C.p.) *"Il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni"*.

Da segnalare come, con la legge n.69 del 2015 sopra citata, in particolare l'art.3, comma 1, tra i potenziali soggetti attivi del reato in oggetto sia ricompreso ora nuovamente anche l'incaricato di pubblico servizio

- CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (art. 318 C. p) *"Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni"*.

- CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (art. 319 C.p.). *"Il Pubblico Ufficiale -che, per omettere o ritardare o per aver omissso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni"*.

- CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (Art. 319-ter C.p.): *Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 C.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la

pena è della reclusione da cinque a dodici anni, se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

- INDEBITA INDUZIONE A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (319-quater C.p.): *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.*

Nei casi previsti dal comma 1, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

- CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.p.): *"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".*

- ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.) *"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art, 318 c.p., ridotta di un terzo.*

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'art. 319 C.p., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319".

- MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS C.P.): *"Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".*

- INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.): *"salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinquemilacentosessantaquattro euro a venticinquemilaottocentoventidue. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

- TRUFFA IN DANNO ALLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.): *"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da da cinquantuno euro a milletrecentadue euro .*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove:1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, n. 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

- **TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE** (ART. 640-BIS C.P.): *"la pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art.640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee".*

- **FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO** (ART. 640-TER C.P.): *"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1) del comma 2 dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".

- **TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE** (ART. 346 BIS C.P.). – *"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".

- **CORRUZIONE TRA PRIVATI** (ART. 2635 C.C.): *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della

concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.»

- **PECULATO** (ART. 314 C.P.): *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”*

- **PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI** (ART. 316 C.P.): *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

- **ABUSO D'UFFICIO** (ART. 323 C.P.): *“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità”.

- **RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO** OMISSIONE (ART. 328 C.P.): *“ Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.*

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.

Considerato che la Fondazione è armatore del Battello Oceanografico Daphne II, di proprietà dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA- ER) e che tra i dipendenti della Fondazione stessa sono ricompresi il personale marittimo operante sul natante, quali il Comandante ed un motorista, sono stati oggetto di attenzione anche i seguenti reati:

- **INQUINAMENTO DOLOSO** (ART. 8. D.LGS. 6-11-2007 N. 202 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E CONSEGUENTI SANZIONI): *“ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 (divieto di versare in mare sostanze inquinanti ndr), sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”

- **INQUINAMENTO COLPOSO** (ART. 9. D.LGS. 6-11-2007 N. 202 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E CONSEGUENTI SANZIONI):

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi

bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4 (divieto di versare in mare sostanze inquinanti ndr) sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali"

4. RESPONSABILE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In ossequio a quanto previsto dalla normativa richiamata in premessa, in particolare la legge n.190 del 2012 (art.1, comma 7) e il P.N.A. (cfr. pag.34), con decisione assunta in data 20/12/2018, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Responsabile per l'attuazione del PPC (di seguito RPPC) il Direttore f.f. della Fondazione, Dott.ssa Stefania Milandri, individuando lo stesso anche quale Responsabile della Trasparenza ai sensi del D.Lgs. n.33 del 2013, con funzioni di responsabile dell'accesso civico ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R 30 marzo 2012, n.1 della Regione Emilia-Romagna, recante "Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione", come sostituito, da ultimo, dall'art. 12 L.R. 18 luglio 2014, n. 15.

La durata della nomina è stata fissata a tutto il 31 dicembre 2019.

Dato l'esiguo organigramma della Fondazione, non si è ritenuto di individuare referenti per la prevenzione della corruzione.

Come noto l'art. 1, commi 8 e 10, della Legge n.190/2012 unitamente al D.Lgs. n.39 del 2013 disciplinano le funzioni ed i compiti del Responsabile in oggetto, mentre le relative responsabilità sono individuate dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della citata legge n. 190/2012.

Per l'espletamento delle funzioni, e nei limiti delle disponibilità di bilancio, il Responsabile viene dotato delle risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute adeguate alla luce delle dimensioni della Fondazione, anche, ma non solo, al fine di porre in essere le iniziative ritenute indispensabili ad assicurare la riservatezza dei dati personali, e/o giudiziari e/o sensibili di cui venisse a conoscenza nell'esercizio dell'attività di controllo.

5. OBIETTIVI DEL PIANO E METODOLOGIA DI REDAZIONE

Il presente PPC si prefigge, quali obiettivi:

- la riduzione delle probabilità che si manifestino fenomeni di corruzione;
- l'aumento della capacità di scoprire casi di corruzione;
- la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.

La metodologia seguita nella costruzione del PPC si è basata sull'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto, e dei rischi connessi a fenomeni corruttivi nell'accezione ampia contenuta nel PNA e ribadita dalla determinazione ANAC n.12/2015, previa analisi del contesto in cui la Fondazione è chiamata ad operare, dei processi e delle attività della Fondazione stessa, e sulla successiva costruzione del sistema di controllo interno tramite il contributo, anche nel corso di riunioni dedicate, del Presidente della Fondazione, dei Responsabili dei Laboratori, del Referente del Settore Amministrativo.

Circa il contesto in cui opera l'Ente, rinviando, per quanto concerne gli aspetti organizzativi a quanto riportato al punto 2 del "Programma per la Trasparenza e la Legalità", sezione del presente PPC, occorre precisare, in questa sede, come si sia tenuto conto, nell'analisi effettuata, delle

dimensioni ridotte dell'organico dell'Ente in rapporto alle finalità istituzionali, tra cui, anche, il rivestire il ruolo di Laboratorio Nazionale di Riferimento per le Biotossine marine, dell'assenza di procedimenti a carico dei dipendenti per comportamenti tenuti durante l'orario di lavoro che rappresentassero indizio di rischio di eventuali fenomeni corruttivi, dell'assenza di sanzioni erogate al personale stesso, laddove, aspetto non trascurato ma anch'esso oggetto di analisi, il rapporto con gli *stakeholder* [siano essi Enti Pubblici, o soggetti privati (operatori del settore ittico, fornitori, ex dipendenti, collaboratori esterni....)], rapporto sempre improntato alla correttezza, al rispetto reciproco nell'osservanza della normativa vigente. Mentre non sono noti ricorsi all'autorità giudiziaria da parte dei citati *stakeholder*.

La sede della Fondazione è, come noto, ubicata a Cesenatico (FC), nota località turistico-balneare della Riviera Romagnola, dove non è dato conoscere episodi eclatanti di criminalità, peraltro presidiata, nei mesi estivi, da un posto di Polizia che rappresenta, unitamente ai servizi svolti da Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, e Capitaneria di Porto, un efficace punto di riferimento nel controllo del territorio a beneficio anche dei numerosi turisti che soggiornano nella località.

Il presente PPC intende peraltro rappresentare un primo elemento di un Modello di organizzazione e di gestione valido ed efficace anche ai fini di cui al D.Lgs. n.231 del 2001, previa necessaria integrazione, da effettuarsi anche relativamente al Codice di Comportamento vigente, e previa individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V).

6. DESTINATARI

I destinatari del presente Piano sono:

- il Presidente, il Vice Presidente e i componenti gli Organi della Fondazione;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- il Referente dell'area amministrativa;
- i Responsabili dei Laboratori, il Responsabile LNR;
- il personale dipendente della Fondazione, compreso il personale con contratto di somministrazione;
- i Collaboratori esterni (consulenti, esperti...);
- i Titolari di contratti per lavori, forniture e servizi.

Tutti i soggetti sopra indicati sono obbligati ad osservare con la massima scrupolosità le prescrizioni e le disposizioni di cui al presente PPC.

7. CONTENUTI DEL PIANO

7.1 Introduzione

L' Allegato 1, paragrafo B.2 del P.N.A. contiene, come noto, indicazioni in merito al contenuto minimo dei *Modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione del rischio per gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico*", ovvero:

- *individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della l. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;*
- *previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;*
- *previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;*
- *individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- *previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;*

- *regolazione di procedure per l'aggiornamento;*
- *previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- *regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;*
- *introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.*

“Le misure di prevenzione considerate ed implementate attraverso i modelli in questione”- si legge poi nel citato paragrafo B.2, “debbono essere coerenti con gli esiti della valutazione del rischio, prevedendo la possibilità che l'ente sia considerato responsabile per i reati commessi in qualità di agente pubblico ovvero per quelle ipotesi in cui l'agente operi come soggetto indotto o corruttore”.

Una premessa risulta ancora necessaria: *“per rischio si intende”,* secondo la definizione dell'Allegato 1 al P.N.A.(cfr. paragrafo B.1.1.1, pag.12), *“l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento”,* laddove *“Per evento si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente”,* mentre, infine *“Per gestione del rischio si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio....omissis....La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.”* (cfr. Allegato 1 cit. paragrafo B.1.2, pag.23).

Non può non osservarsi al riguardo come la struttura snella della Fondazione, il ridotto numero di collaboratori, come sopra evidenziato, (si veda in dettaglio, punto 2 “Contesto Organizzativo” – “Organizzazione interna” della Sezione II, Programma di Trasparenza e l'Integrità) la vigenza di un Codice di Comportamento per i dipendenti, un Manuale della Qualità per quanto concerne l'attività di Laboratorio, nonché la sostanziale mancanza di personale con qualifica dirigenziale, compreso il Direttore f.f., riducano notevolmente la presenza di rischi di corruzione.

7.2 Collegamento con il Programma per la Trasparenza e l'Integrità

Il D.Lgs. n.33 del 2013 sopracitato, all'art.10, comma 2, prevede che *“Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione....”.*

E' noto, infatti, come la trasparenza rappresenti un importante principio per la prevenzione di fenomeni corruttivi e/o episodi di malfunzionamento in senso lato in seno all'Organizzazione, laddove mediante la pubblicazione di dati ed informazioni riguardanti l'attività dell'Organizzazione stessa ne è possibile il controllo da parte della società civile.

Nell'ottica di un collegamento sinergico tra il presente PPC ed il Programma per la trasparenza, quest'ultimo costituisce Sezione del primo incorporata nel medesimo documento, mentre, come ricordato al paragrafo 4, ai fini di un'azione incisiva nelle tematiche in oggetto, il Direttore f.f. della Fondazione assume le funzioni sia di Responsabile per l'attuazione del PPC sia di Responsabile per la trasparenza.

Peraltro, la stessa determinazione ANAC n.12 del 2015, dopo aver ribadito che *“La trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla l. 190/2012. Essa è fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge ma anche su ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con le finalità della l. 190/2012..”* raccomanda *“di inserire il Programma per la trasparenza all'interno del PTPC, come specifica sezione, circostanza attualmente prevista solo*

come possibilità dalla legge (art. 10 co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).” (cfr. punto 2.1, pag.8).

7.3 Individuazione della aree a maggior rischio di corruzione

Ai sensi dell'art.1, comma 16, della Legge n.190 del 2012, sono individuate, ex lege, particolari aree di rischio che si riferiscono ai procedimenti di:

- a) *autorizzazione o concessione;*
- b) *scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*
- c) *concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;*
- d) *concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera*

Precisa poi il più volte citato Allegato 1 al P.N.A. (cfr. paragrafo B.1.1.1, pag.13) che “*I suddetti procedimenti corrispondono alle seguenti aree di rischio ...omissis.....:*

- ☒ *processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;*
- ☒ *processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006;*
- ☒ *processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;*
- ☒ *processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario”.*

La natura giuridica della Fondazione non le consente di adottare provvedimenti amministrativi, donde le ultime due sopra citate di Aree di rischio non verranno considerate nel presente Piano; fanno eccezione le procedure di affidamento degli appalti, oggetto di specifica disamina, e le concessione di benefici economici quali, ai sensi dell'art.2 dello Statuto della Fondazione, riconoscimenti e premi , o ai sensi dell'art. 3 del medesimo, borse di studio, aree, queste ultime, ove il rischio non è a priori escludibile.

Oltre alle aree e ai procedimenti obbligatori ex lege, la Fondazione ha individuato le seguenti ulteriori aree legate all'attività specifica svolta:

- certificazioni/autorizzazioni e controlli/ispezioni da parte di Pubbliche Amministrazioni;
- quale Laboratorio Nazionale di Riferimento per le biotossine marine, attività di verifica/conferma e di controllo su richiesta di Pubbliche/Amministrazioni/Enti Pubblici;
- partecipazione ad avvisi/bandi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici; partecipazione a gare pubbliche;
- gestione Motonave Daphne II;
- nomina Revisore unico.

Infine la Fondazione ha ritenuto di porre l'attenzione, all'interno della gestione del personale dipendente, ai processi di verifica della presenza dello stesso e del rispetto dei previsti orari di lavoro.

Per ciascuna delle aree rilevanti sopra riportate, siano esse obbligatorie ex lege o individuate dalla Fondazione, di seguito, sono indicate, unitamente ai fattori di rischio rilevati, le misure per prevenire i fenomeni corruttivi

7.4 Individuazione, valutazione dei rischi e misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

A) **PROCESSI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE E ALLA PROGRESSIONE DEL PERSONALE:**

	RISCHI
a) Reclutamento del personale	<ul style="list-style-type: none"> - previsione, nei bandi di concorso/avvisi di selezione di requisiti di accesso "personalizzati" e troppo specifici orientati a favorire uno o più candidati; - insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; - abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; - iniqua valutazione delle prove o non corretta valutazione delle stesse;
b) progressioni di carriera,	<ul style="list-style-type: none"> - avvio di progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari; - definizione dei requisiti per le progressioni economiche finalizzati ad avvantaggiare dipendenti particolari.
c) conferimento di incarichi di collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; - scelta di ricorrere a contratti di collaborazione per lo svolgimento di attività al fine di favorire l'ingresso di particolari soggetti esterni; - fissazione di requisiti di partecipazione e di criteri di valutazione troppo specifici, al fine di favorire candidati particolari.

Il grado di rischio rilevato per l'area in oggetto è medio considerato che risulta già vigente, presso la Fondazione, il Codice di Comportamento, ai sensi del quale la Fondazione *"nell'ambito delle sue attività e nella conduzione dei suoi progetti assume, come principi ispiratori, il rispetto delle Leggi e delle Normative dei Paesi di riferimento, nonché delle norme interne, in un quadro di integrità, correttezza e riservatezza....."* (cfr. art.3).

Nel corso del 2015 è stato, poi, approvato dal Consiglio di Amministrazione l'apposito *"Regolamento per l'assunzione di personale e per il conferimento degli incarichi"* e nel quale è stato proceduralizzato anche l'operato delle Commissioni di concorso, e sono state definite le modalità di conferimento di incarichi/collaborazioni non incardinabili nelle fattispecie di servizi di cui al D.Lgs. n.163 del 2006 (Codice degli appalti pubblici). A tale ultimo riguardo occorre ricordare, come sopra evidenziato, che la Fondazione si annovera tra Organismi di diritto pubblico di derivazione comunitaria.

misure adottate: a) in attesa dell'aggiornamento del Codice di Comportamento, come sotto specificato, si ribadisce il dovere, da parte di soggetti destinatari dello stesso, come individuati all'art. 3.1. del Codice medesimo, di rispettare puntualmente le prescrizioni ivi contenute, senza indulgere a comportamenti non conformi a tali previsioni; b) nel corso delle periodiche riunioni tra il RPPC ed i Responsabili di servizi, scambio di informazioni al fine di monitorare il rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento da parte dei destinatari, valutando le eventuali iniziative

da intraprendere e da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; c) limitazione del ricorso ai contratti di collaborazione a progetto alle sole ipotesi previste dalla legge e previa elaborazione di un effettivo progetto con chiara indicazione degli obiettivi da perseguire, cui far seguire un monitoraggio, attraverso procedure standardizzate, sullo stato di realizzazione del progetto stesso, sia in relazione ai tempi previsti che agli obiettivi prefissati; d) effettuazione, da parte del RPPC, di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate sia dai candidati, che dai membri delle Commissioni, in merito alla insussistenza di rapporti e/o relazione di alcun genere, tra loro e comunque in merito all'inesistenza di cause ostative previste dalle legge, tra cui la condanna per reati contro la P.A.; e) qualora si ravvisi la necessità di attività temporanee preferenza, ove compatibile con le esigenze da soddisfare, per il ricorso alla somministrazione di lavoro, considerato che la scelta del lavoratore compete all'Agenzia incaricata; f) redazione dei contratti con consulenti/collaboratori esterni per iscritto, la cui proposta ed approvazione devono promanare da almeno due soggetti diversi in seno alla Fondazione, contenente le condizioni per l'espletamento dell'incarico/dell'attività, la determinazione del corrispettivo pattuito, la dichiarazione del contraente privato di essere a conoscenza della Legge 190 del 2012, una clausola che prevede le sanzioni in caso di inosservanza delle norme di tale Legge, nonché una dichiarazione di adesione al presente PPC, sotto comminatoria, in difetto, di penali/della risoluzione del contratto; g) previsione di forme di presa d'atto del presente aggiornamento del PPC da parte dei dipendenti, sia al momento dell'assunzione sia, per quelli già assunti, con cadenza periodica; h) monitoraggio costante da parte del RPPC; a quest'ultimo dovrà essere previamente comunicato, da parte del Responsabile del settore interessato, l'eventuale avvio di procedure di assunzione, di progressione di carriere e/o economica, di erogazione di incentivi legati alla produttività, nonché l'avvio di procedure di assegnazioni di incarichi e/o instaurazione di rapporti di collaborazione.

a) predisposizione dell'aggiornamento, secondo la vigente normativa, del Codice di Comportamento, che introduca anche un sistema disciplinare con sanzioni in caso di illecito, nonché tenga conto delle altre indicazioni contenute nella determinazione n.12/2015.

Tale aggiornamento avverrà previo coinvolgimento degli attori interessati, anche mediante apposite e periodiche riunioni da tenersi mensilmente.

Misure di prevenzione da adottare entro il 31 dicembre 2020: a) approvazione dell'aggiornamento del Codice di Comportamento da parte dell'Organo statutariamente competente.

B) PROCESSI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHÉ ALL’AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICI DISCIPLINATI DAL D.LGS. N.163 DEL 2006

	RISCHI
a) Oggetto della gara; b) Requisiti di accesso; c) Criteri aggiudicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dell'oggetto della gara con specifiche tecniche tali da favorire un operatore economico operando in tal modo una restrizione del mercato; - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); - Individuazione di criteri di aggiudicazione volti a favorire un operatore economico; - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; - Frazionamento della prestazione richiesta al fine di consentire il ricorso all'affidamento diretto eludendo la normativa sulle

	procedure ad evidenza pubblica
d) Commissione di gara e) Procedura di Gara	<ul style="list-style-type: none"> - Nomina di Commissari che acconsentono e sono –propensi a favorire un operatore economico partecipante alla gara; - Mancato rispetto, da parte della Commissione, dei criteri previsti nel bando/disciplinare di gara per l’assegnazione dei punteggi relativi alla valutazione dell’offerta, con conseguente valutazione non corretta/iniqua al fine di favorire un operatore economico; - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto/cottimo fiduciario fuori dei casi previsti dalla legge e dal Regolamento per le acquisizioni in economia, al fine di favorire un operatore economico; - Omessa individuazione di false certificazioni presentate da partecipanti e/o aggiudicatari, od omessa rilevazione di mancanza di documentazione richiesta, con o senza promessa/accettazione di denaro o altra utilità; Mancata verifica in ordine all’economicità e congruità dell’offerta nel caso di ricorso all’affidamento diretto, con o senza promessa/accettazione di denaro e/o altra utilità
f) Fase di esecuzione del contratto; g) Varianti in corso d’opera	<ul style="list-style-type: none"> - Esecuzione del contratto secondo modalità diverse da quanto contrattualmente pattuito a seguito delle procedure di affidamento, al fine di favorire l’operatore economico contraente, con o senza promessa/accettazione di denaro od altra utilità; - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto fuori dalle ipotesi previste dalla legge, al fine di favorire il titolare del contratto con o senza promessa/accettazione di denaro od altra utilità.

Il grado di rischio rilevato per l’area in oggetto è medio considerato che la materia è normata sia a livello Comunitario, si veda la Direttiva 2004/18/CE, sia a livello nazionale mediante la disciplina di recepimento delle Direttive stesse (cfr. D.Lgs. n.163 del 2006), disposizioni che prevedono già specifici oneri di trasparenza da attuarsi sia in corso di procedura sia al termine della stessa.

Inoltre la Fondazione ha adottato da anni apposito Regolamento per le acquisizioni in economia, cui si attiene per le fattispecie ivi disciplinate, considerato, peraltro, che l’entità delle acquisizioni annualmente necessarie alla Fondazione risulta ricompresa nei limiti di tale Regolamento.

E’ inoltre già istituito un Elenco fornitori qualificati, costantemente monitorato per quanto concerne reagenti, vetreria e piccola strumentazione, mentre il citato Codice di Comportamento vigente nella Fondazione prevede in particolare anche una norma disciplinante i rapporti con i fornitori (cfr. art.4.3), secondo la quale “è fatto obbligo ai destinatari delle norme del presente Codice di:

- osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori secondo quanto indicato nel Manuale Qualità (UNI CEI EN ISO/IEC 17025);
- non precludere ad alcun Fornitore in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura all’Organizzazione, adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti...omissis...”.

Misure prevenzione: a) adeguamento delle procedure di acquisto dei beni di laboratorio alle disposizioni in materia di appalti pubblici b) avvio procedure per istituire/implementare l’Elenco fornitori per appalti diversi da quelli relativi all’acquisizione di beni e servizi di laboratorio, garantendo la rotazione degli operatori economici invitati alle procedure negoziate; c) organizzazione, da parte del RPPC, di un percorso formativo dedicato alla materia per i dipendenti

interessati; d) aggiornamento dedicato del Codice di Comportamento, che introduca anche un sistema disciplinare con sanzioni in caso di illecito, mediante approvazione dell'organo statutariamente competente.

Misure prevenzione da adottare entro dicembre 2020: a) adeguamento del Regolamento per le acquisizioni in economia alle disposizioni che verranno emanate a recepimento delle nuove direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.

misure già adottate: a) nella redazione dei bandi, laddove risulti necessario il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa, e salve le disposizioni che saranno emanate in seguito al recepimento delle nuove direttive comunitarie, individuazione, da parte dell'Organo competente, e su proposta motivata e scritta dei Responsabili dei servizi interessati all'acquisizione, di criteri, oltre all'elemento prezzo, che consentano di soddisfare le esigenze dell'Ente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; b) prima della nomina, richiesta ai componenti delle commissioni di dichiarazione sostitutiva relativa non solamente all'inesistenza di cause ostative ai sensi di legge, ma anche all'inesistenza di rapporti di alcun genere intercorrenti con i partecipanti alla gara e/o loro congiunti; c) monitoraggio da parte del Responsabile del procedimento del rispetto della disciplina contrattuale nel corso dell'esecuzione del contratto, anche in termini di tempistica; d) monitoraggio periodico, ai fini di verifica, da parte del Responsabile del Procedimento, circa l'inesistenza di rapporti di parentela/affinità tra l'affidatario e amministratori/dipendenti della Fondazione; e) controllo a campione, a cura del RPPC, delle dichiarazioni sostitutive presentate; f) inserimento tempestivo, da parte del Referente per la Trasparenza di cui al paragrafo 5.1 del Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2015/2017, sul sito web della Fondazione delle informazioni ai sensi del comma 32 dell'art.1 della Legge n.190 del 2012; g) monitoraggio costante da parte del RPPC; a quest'ultimo devono essere fornite, da parte dei Responsabili del procedimento, le informazioni relative all'avvio di procedure per la scelta del contraente, all'avvenuta aggiudicazione e all'esecuzione del contratto.

C) PROCESSI FINALIZZATI ALLA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI (BORSE DI STUDI, PREMI ECC. AI SENSI DELLO STATUTO)

	RISCHI
a) Bandi/avvisi/procedure per istituzione/erogazione di premi, borse di studio ecc.	- Definizione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di valutazione molto specifici al fine di favorire alcuni candidati
b) Commissione di valutazione delle candidature.	- Nomina di Commissari che acconsentono e sono disposti a favorire uno o più candidati; - Mancato rispetto, da parte della Commissione, dei criteri previsti nei bandi/avvisi per l'assegnazione dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli, con conseguente valutazione non corretta/iniqua al fine di favorire uno o più candidati, con o senza dazione/promessa di denaro o altra utilità

Il grado di rischio rilevato per l'area in oggetto è medio considerata la specificità della materia cui si possono inerire le iniziative in oggetto, in un quadro peraltro di finanza dedicata che non presenta disponibilità ad oggi significative. Inoltre ogni decisione in merito all'approvazione degli avvisi/dei bandi/delle procedure compete al Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, così come l'approvazione delle relative graduatorie finali e degli atti della procedura.

Le limitate risorse finanziarie della Fondazione non hanno consentito di erogare i benefici in oggetto, mentre la mancata adozione del Regolamento di cui *infra* è ascrivibile a ragioni organizzative connesse all'esiguo numero di dipendenti in rapporto alle finalità statutarie, come

più volte ricordato.

Misure prevenzione da adottare entro dicembre 2020 a) elaborazione ed approvazione, da parte dell'Organo statutariamente competente, di un regolamento disciplinante le modalità di istituzione/erogazione di benefici economici nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, oggettività nella predeterminazione dei requisiti limitando il ricorso alla mera discrezionalità.

Criteri già adottati: a) esclusione in modo tassativo dalla partecipazione all'erogazione di benefici economici comunque denominati di quanti risultino legati da rapporti di parentela/affinità, o da particolari rapporti, con amministratori/dipendenti della Fondazione, con richiesta di apposita dichiarazione sostitutiva all'atto della partecipazione alla procedura; b) controllo a campione delle dichiarazioni presentate da parte del Responsabile del Settore interessato; c) pubblicazione, da parte del Referente per la Trasparenza, dei dati relativi alle erogazioni di benefici economici indicando, oltre alla causa dell'erogazione, le generalità del beneficiario nonché l'importo ricevuto nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali; d) monitoraggio costante da parte del Responsabile per l'attuazione del presente PPC; a quest'ultimo devono essere fornite, da parte dei Responsabili dei Settori interessati, le informazioni relative all'avvio di procedure per la erogazione di benefici economici comunque denominati e all'avvenuta loro assegnazione, con indicazione dei relativi beneficiari.

D) PROCESSI FINALIZZATI AL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI/AUTORIZZAZIONI E DESTINATI ALL'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI/ISPEZIONI DA PARTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

	RISCHI
a) Richiesta a soggetti certificatori e a soggetti pubblici competenti di attestazioni/autorizzazioni inerenti le procedure analitiche e la strumentazione di laboratorio.	<ul style="list-style-type: none">- Indicazioni/informazioni inesatte o non veritiere fornite per ottenere il rilascio della certificazione/attestazione/autorizzazione richiesta;- Documentazione fornita non corretta al fine di ottenere il rilascio della richiesta certificazione/attestazione/autorizzazione;- Dazione/Promessa di denaro o altra utilità al soggetto certificatore/soggetto pubblico competente al fine di ottenere il rilascio della certificazione / attestazione / autorizzazione richiesta
b) Controlli/ispezioni da parte di Pubbliche Autorità	<ul style="list-style-type: none">- Indicazioni/informazioni inesatte o non veritiere fornite per ottenere un esito positivo del controllo/ispezione o altri vantaggi per la Fondazione (es. sanzioni di minor impatto rispetto a quelle previste in assenza dell'azione criminosa);- Documentazione fornita non corretta al fine di ottenere un esito positivo del controllo/ispezione o altri vantaggi per la Fondazione (es. sanzioni di minor impatto rispetto a quelle previste in assenza dell'azione criminosa);- Occultamento di documenti/elementi rilevanti ai fine dell'esito del controllo/ispezione, al fine di ottenere un esito positivo del controllo/ispezione o altri vantaggi per la Fondazione (es. sanzioni di minor impatto rispetto a quelle previste in assenza dell'azione criminosa);- Altri comportamenti/azioni degli appartenenti alla Fondazione costituenti fattispecie di reato previste dalla normativa (es. promessa o dazione di denaro al pubblico funzionario competente) al fine di ottenere un esito positivo del controllo/ispezione o altri vantaggi per la Fondazione (es. sanzioni di minor impatto rispetto a quelle previste in assenza

	dell'azione criminosa).
--	-------------------------

Il grado di rischio rilevato per l'area in oggetto è medio, considerato, oltre al limitato numero di dipendenti della Fondazione, la vigenza all'interno della Fondazione, come sopra ricordato, di un Codice di comportamento, che sarà oggetto di aggiornamento alla luce della normativa di cui alla Legge n.190 del 2012, Codice di comportamento "*applicabile a tutte le attività dell'Organizzazione e, in modo particolare, a quelle attività nel cui ambito possono, in via potenziale, essere commessi i reati oggetto del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001..*" (cfr. art.3.1), ed avente quali destinatari "*...dipendenti, componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell'Organizzazione, e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi instaurano, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione o consulenza od operano nell'interesse dell'Organizzazione...*" (cfr. art.3.1. cit.).

Misure prevenzione da adottare : a) predisposizione dell'aggiornamento, secondo la vigente normativa, del Codice di Comportamento, che introduca anche un sistema disciplinare con sanzioni in caso di illecito, nonché tenga conto delle altre indicazioni contenute nella determinazione n.12/2015.

Tale aggiornamento avverrà previo coinvolgimento degli attori interessati, anche mediante apposite e periodiche riunioni da tenersi mensilmente; b) organizzazione, da parte del RPPC, di un percorso formativo dedicato per i dipendenti interessati

Misure di prevenzione da adottare entro il 31 dicembre 2020: a) approvazione dell'aggiornamento del Codice di Comportamento da parte dell'Organo statutariamente competente.

Criteri adottati: a) garantire un adeguato livello di formalizzazione, mediante documentazione e relativa archiviazione, delle varie fasi in cui si articola il processo volto al rilascio di certificazioni/autorizzazioni richieste ai soggetti certificatori/soggetti pubblici preposti e/o si articola il procedimento inerente controlli/ispezioni da parte di Pubbliche Autorità, ; b) monitoraggio costante da parte del RPPC; a quest'ultimo devono essere fornite, da parte dei Responsabili dei Settori interessati, le informazioni relative all'avvio di procedure per certificazioni o l'avvio di procedure di ispezione/controlli da parte dei soggetti certificatori/delle Pubbliche autorità, nonché informazioni circa la conclusione e gli esiti di tali procedure (es. sanzioni irrogate alla Fondazione; eventuali ricorsi proposti dalla Fondazione...).

E' stata già adottata la previsione della partecipazione di più soggetti nei processi in esame al fine di evitare l'accentramento in capo ad un solo operatore dell'intera gestione dei processi medesimi, e la presenza alle operazioni, nel caso di ispezioni, di almeno due collaboratori della Fondazione, con sottoscrizione del relativo verbale e conservazione agli atti dell'Ente della copia di competenza.

E) PROCESSO FINALIZZATO ALL'ATTIVITÀ DI VERIFICA/CONFERMA E ATTIVITÀ DI CONTROLLO, SU RICHIESTA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI/ENTI PUBBLICI

	RISCHI
a)Attività di verifica/conferma dei risultati ottenuti in analisi effettuate dal soggetto pubblico richiedente;	- Falsificazione, da parte degli addetti della Fondazione, dei risultati ottenuti, in modo da fornire all'Ente Pubblico richiedente un esito della verifica/conferma o del controllo a lui favorevole con o senza promessa/ricevimento di danaro o altra utilità, o al fine di ottenere un vantaggio per la Fondazione (es. comportamenti favorevoli del
b)Attività di controllo delle aree di	

produzione e/o di prodotti già al commercio.	soggetto pubblico interessato in occasione di controlli/ispezioni di competenza alla Fondazione), - Comportamenti/azioni degli appartenenti alla Fondazione costituenti fattispecie di reato (es. richiesta di denaro al pubblico funzionario competente) al fine di fornire al soggetto pubblico richiedente un esito favorevole dell'attività di verifica/conferma o dell'attività di controllo, con o senza un vantaggio futuro per la Fondazione.
--	--

Il grado di rischio rilevato per l'area in oggetto è medio/basso, considerato, oltre al limitato numero di dipendenti della Fondazione, la vigenza all'interno della Fondazione di Procedure Gestionali ed Operative (Manuale della Qualità).

Risulta, inoltre, posta in essere ed attuata la misura, prevista nel PPC 2015/2017, consistente nella formalizzazione delle procedure appropriate per rendere completamente anonimi i campioni, mediante integrazione/modifica del Manuale della Qualità, nonché la misura, anch'essa in precedenza individuata, consistente nel prevedere nei Rapporti di Prova la doppia firma dei Responsabili di Laboratorio (accanto a quella del Responsabile del Settore in cui è avvenuta l'analisi, anche quella del Responsabile di un settore diverso) per un controllo incrociato dei risultati ottenuti;

Misure prevenzione da adottare nel corso del 2020: a) organizzazione, da parte del RPPC, di un percorso formativo dedicato per i dipendenti interessati, a prosecuzione di quello già intrapreso.

Criteri adottati: a) monitoraggio costante da parte del Responsabile per l'attuazione del presente PPC.

F) PROCESSO FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE AD AVVISI/BANDI PER L'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI PUBBLICI; PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE

	RISCHI
a) Presentazione domanda di partecipazione; b) Fase istruttoria; c) Fase decisoria; d) Fase "esecutiva"	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione di documentazione non veritiera/alterata per ottenere i finanziamenti/la partecipazione alla gara; - Artifici o raggiri posti in essere per indurre in errore i soggetti pubblici che hanno emesso il bando/l'avviso, al fine di poter partecipare alla procedura e/o ottenere vantaggi; - Dazione/promessa di denaro o altra utilità ai soggetti pubblici per ottenere la partecipazione alla procedura/alla gara, e/o per ottenere provvedimenti favorevoli (es. assegnazione finanziamento, aggiudicazione...); - Comportamento posto in essere da un Amministratore della Fondazione e/o da un soggetto sottoposto alla sua direzione/vigilanza per ottenere la mancata partecipazione di soggetto concorrente ad un bando per fondi pubblici o ad un bando di gara, o la rinuncia successiva; - Utilizzo di risorse pubbliche, ottenute dallo Stato o dall'Unione Europea, per finalità diverse da quelle cui erano destinate

Il grado di rischio rilevato per l'area in oggetto è medio considerato, oltre al limitato numero di dipendenti della Fondazione, la vigenza all'interno della Fondazione, come sopra ricordato, di un Codice di comportamento, che sarà oggetto di aggiornamento alla luce della normativa di cui alla Legge n.190 del 2012, Codice di comportamento *"applicabile a tutte le attività dell'Organizzazione"*

e, in modo particolare, a quelle attività nel cui ambito possono, in via potenziale, essere commessi i reati oggetto del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001..” (cfr. art.3.1), ed avente quali destinatari “...dipendenti, componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell’Organizzazione, e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi instaurano, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione o consulenza od operano nell’interesse dell’Organizzazione...” (cfr. art.3.1. cit.).

Misure prevenzione da adottare entro 31 dicembre 2020: a) predisposizione dell’aggiornamento, secondo la vigente normativa, del Codice di Comportamento, che introduca anche un sistema disciplinare con sanzioni in caso di illecito, nonché tenga conto delle altre indicazioni contenute nella determinazione n.12/2015.

Tale aggiornamento avverrà previo coinvolgimento degli attori interessati, anche mediante apposite e periodiche riunioni da tenersi mensilmente; b) organizzazione, da parte del RPPC, di un percorso formativo dedicato per i dipendenti interessati

Misure di prevenzione da adottare entro il 31 dicembre 2020: a) approvazione dell’aggiornamento del Codice di Comportamento da parte dell’Organo statutariamente competente.

Criteri adottati: a) garantire un adeguato livello di formalizzazione, mediante documentazione e relativa archiviazione, delle varie fasi in cui si articola il processo volto alla partecipazione alle procedure in oggetto; b) previsione della partecipazione di più soggetti nel processo in esame al fine di evitare l’accentramento in capo ad un solo operatore dell’intera gestione del processo medesimo; c) monitoraggio costante da parte del Responsabile per l’attuazione del presente PPC; a quest’ultimo devono essere fornite, da parte dei Responsabili dei settori interessati, le informazioni relative all’avvio di procedure in oggetto, informazioni relative alla fase istruttoria (es. eventuali richieste di integrazione documentale), nonché informazioni circa la conclusione e gli esiti di tali procedure (es. esclusione dalla procedura, aggiudicazione gara/ottenimento finanziamenti; eventuali ricorsi proposti/che si intendono proporre dalla Fondazione...).

G) PROCESSO FINALIZZATO ALLA GESTIONE MOTONAVE DAPHNE II

	RISCHI
a)Acquisto carburante e/o materiali di consumo; b)Navigazione/ormeggio del natante; c) Conduzione del mezzo nautico	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di parte del materiale per scopi estranei alla gestione della Motonave; - Dazione/promessa di denaro o altra utilità a soggetti pubblici competenti al fine di evitare situazioni pregiudizievoli, quali sanzioni....., in presenza di comportamenti costituente reato (esemplificativamente inquinamento mediante scarico di carburante o altra sostanza inquinante in mare); - Uso improprio del mezzo per scopi estranei alle funzioni istituzionali, con o senza ottenimento di danaro o altra utilità.

Il grado di rischio rilevato per l’area in oggetto è medio considerato, oltre al limitato numero di dipendenti della Fondazione addetti alla gestione del natante, la vigenza all’interno della Fondazione, come sopra ricordato, di un Codice di comportamento, che sarà oggetto di aggiornamento alla luce della normativa di cui alla Legge n.190 del 2012, Codice di comportamento “applicabile a tutte le attività dell’Organizzazione e, in modo particolare, a quelle attività nel cui ambito possono, in via potenziale, essere commessi i reati oggetto del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001..” (cfr. art.3.1), ed avente quali destinatari “...dipendenti, componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell’Organizzazione, e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi instaurano, a

qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione o consulenza od operano nell'interesse dell'Organizzazione...." (cfr. art.3.1. cit.). Inoltre gli acquisti di forniture beni e servizi vengono previamente autorizzati, a seguito presentazione di preventivo, dall'Ente proprietario del natante.

Misure prevenzione da adottare entro 31 dicembre 2020: a) predisposizione dell'aggiornamento, secondo la vigente normativa, del Codice di Comportamento, che introduca anche un sistema disciplinare con sanzioni in caso di illecito, nonché tenga conto delle altre indicazioni contenute nella determinazione n.12/2015.

Tale aggiornamento avverrà previo coinvolgimento degli attori interessati, anche mediante apposite e periodiche riunioni da tenersi mensilmente; b) organizzazione, da parte del RPPC, di un percorso formativo dedicato per i dipendenti interessati

Misure di prevenzione da adottare entro il 31 dicembre 2020: a) approvazione dell'aggiornamento del Codice di Comportamento da parte dell'Organo statutariamente competente.

b) organizzazione, da parte del Responsabile per l'attuazione del presente PPC, di un percorso formativo dedicato per i dipendenti interessati,

criteri adottati: a) monitoraggio da parte del RPPC, anche attraverso periodica consultazione del "giornale di bordo"; a RPPC devono essere fornite, da parte del Comandante, le informazioni relative alla gestione del natante (esemplificativamente, date acquisto carburante/materiali di consumo; riparazioni della motonave; eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.....).

H) PROCESSO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA PRESENZA DEL PERSONALE E AL RISPETTO DEI PREVISTI ORARI DI LAVORO

	RISCHI
a) Attestazione presenza al lavoro	<ul style="list-style-type: none">- Timbrature da parte del personale attestanti la presenza al lavoro mentre lo stesso risulta assente/uscito non per ragioni inerenti i compiti assegnati;- Timbrature attestanti la presenza al lavoro da parte di soggetti diversi dal titolare dell'apposito badge, mentre questi risulta assente/uscito non per ragioni inerenti i compiti assegnati.- Dimenticanza volontaria di una timbratura in entrata/uscita dal lavoro al fine di occultare il mancato/completo rispetto dell'orario di lavoro

Il grado di rischio rilevato per l'area in oggetto è basso considerato, oltre al limitato numero di dipendenti della Fondazione, la vigenza all'interno della Fondazione, come sopra ricordato, di un Codice di comportamento, che sarà oggetto di aggiornamento.

Misure prevenzione da adottare entro 31 dicembre 2020: a) predisposizione dell'aggiornamento, secondo la vigente normativa, del Codice di Comportamento, che introduca anche un sistema disciplinare con sanzioni in caso di illecito, nonché tenga conto delle altre indicazioni contenute nella determinazione n.12/2015.

Tale aggiornamento avverrà previo coinvolgimento degli attori interessati, anche mediante apposite e periodiche riunioni da tenersi mensilmente; b) organizzazione, da parte del RPPC, di un percorso formativo dedicato per i dipendenti interessati.

Misure di prevenzione da adottare entro il 31 dicembre 2020: a) approvazione dell'aggiornamento del Codice di Comportamento da parte dell'Organo statutariamente competente.

Criteria adottati: a) monitoraggio e verifica, da parte del RPPC, della presenza al lavoro dei dipendenti, anche su indicazione dei Responsabili dei servizi dell'Ente; tale monitoraggio/verifica potrà avvenire anche mediante accesso al data base delle presenze; b) segnalazione, da parte del RPPC agli Organi statutariamente competenti, dei casi di accertate timbrature cui non corrisponde la presenza al lavoro dei dipendenti interessati, al fine dell'adozione delle misure da adottare.

7.5 Programmazione della formazione

Come già evidenziato, sono state poste in essere dalla Fondazione iniziative di formazione mirate, destinate ai collaboratori operanti nelle aree più a rischio, individuati dal RPPC, al fine di approfondire le conoscenze in merito ai rischi derivanti dallo svolgimento delle citate attività e di creare un clima sfavorevole ai fenomeni corruttivi, proseguendo il percorso formativo già intrapreso. Nel corso dell'ultimo anno sono stati svolte circa 6 ore dedicate alla formazione in materia

Il Piano formativo dedicato, che nell'arco del triennio 2019 - 2021 prevede 12 ore di formazione, con un minimo di 3 ore/anno, si articola in un primo momento di approfondimento della normativa anticorruzione e del presente aggiornamento al PPC, cui faranno seguite specifici eventi formativi dedicati alle tematiche proprie delle attività a rischio.

Si considera assolto l'obbligo formativo in oggetto laddove il dipendente interessato partecipi ad almeno l'80% del monte ore/anno

Rivolto a tutti i dipendenti della Fondazione, poi, si prevedono momenti formativi sulle tematiche della legalità, trasparenza, integrità morale e della prevenzione dei fenomeni corruttivi, nell'ottica di accrescere nella "risorsa personale" il senso etico, contribuendo, nel contempo, a diffondere la cultura della legalità.

La partecipazione dei dipendenti che operano nelle aree a rischio di fenomeni corruttivi, come sopra individuate, ai momenti formativi da ultimo citati, concorre al monte ore/formazione previsto per gli stessi.

Particolare attenzione ai momenti formativi destinati al Responsabile per l'attuazione del presente PPC, alla luce delle funzioni e responsabilità in capo allo stesso.

Mediante comunicazioni/informative interne o mediante mail indirizzate ai singoli dipendenti interessati, verranno fornite indicazioni in merito ad eventuali aggiornamenti in materia di prevenzione della corruzione, nelle more degli approfondimenti nel corso degli eventi formativi dedicati

7.6 Previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati

Nell'ottica di prevenire il rischio di fenomeni corruttivi, fatte salve le competenze statutariamente previste in capo agli Organi della Fondazione, si ritiene di concentrare in capo al Direttore f.f. le decisioni relative alle aree a rischio come sopra individuate, anche laddove, sino ad oggi, fossero adottate da altri soggetti della Fondazione, sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione. Corollario a quanto precede, il necessario continuo flusso di informazioni tra la figura apicale dell'apparato, anche nella sua veste di responsabile per l'attuazione del presente PPC e l'organo di gestione.

Laddove tale misura non sia possibile per oggettive ragioni legate alle esigenze di funzionamento dell'Ente si prevede, per i procedimenti sensibili, la separazione tra il soggetto competente ad esercitare il potere decisionale, il soggetto che ha competenza a porre in essere ed in esecuzione le decisioni, e il soggetto che ha le funzioni di controllo che viene al momento individuato nel Direttore f.f.

Vengono previsti, con cadenza almeno trimestrale, incontri tra il Direttore f.f. e i Responsabili delle articolazioni della Fondazione, nel corso dei quali questi ultimi illustrano al Direttore medesimo non solo le attività poste in essere; le eventuali criticità e problematiche rilevate/emerse, ma

anche lo informano, quale RPPC, di quanto possa rilevare ai sensi della Legge n.190/2012 in materia di lotta alla corruzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: proposta di adozione di atti rientranti nelle attività a rischio corruzione, successiva adozione; ottenimento di concessioni / autorizzazioni / certificazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni/soggetti certificatori; effettuazione di verifiche, ispezioni, anche su materiali/strumentazione di laboratorio, da parte di Pubbliche Amministrazioni, relativi esiti ivi compresa la proposizione di ricorsi o pagamento di sanzioni; richieste di informazioni e/o documentazione pervenute dalla Pubblica Amministrazione...).

Eventuali notizie circa presunti fenomeni corruttivi dovranno essere tempestivamente fornite al RPPC che assumerà, con la massima urgenza, le iniziative di competenza previste dalla normativa vigente.

Anche se previsto per i dipendenti pubblici dall'art. 1, comma 51, della Legge 190/2012, e nelle more dell'approvazione del progetto di legge *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"* Atto Camera n.3365 la Fondazione, tramite il RPPC, intende garantire l'anonimato, anche successivamente alla segnalazione, ai propri dipendenti che dovessero segnalare e comunicare comportamenti di reali o potenziali episodi corruttivi, per una più efficace azione di prevenzione. Il Responsabile potrà in essere, al riguardo, ogni iniziativa idonea allo scopo, in attesa della definizione dell'iter relativo al procedimento di segnalazione, come da determinazione ANAC n.8/2015.

Qualora la segnalazione/comunicazione riguardasse il Responsabile dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione che provvederà ad informare senza indugio gli altri componenti dell'Organo.

Analogamente dovrà essere tempestivamente informato il Responsabile laddove il personale ravvisi l'esistenza di situazioni tali da evidenziare inadeguatezza/inefficacia delle misure contenute nel PPC o laddove siano attivati procedimenti disciplinari a carico di personale dipendente per fatti connessi alla violazione del presente Piano.

Infine, non può prescindersi da una corretta conservazione e archiviazione, per ciascun procedimento, della documentazione allo stesso inerente posto che in tal modo sono garantiti la verifica ed il controllo sul regolare svolgimento dell'iter procedurale e delle relative decisioni assunte, nell'ottica della trasparenza nell'agire per le finalità statutarie dell'Ente.

7.7 Individuazione di idonee modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie

Al fine di evitare il rischio di fenomeni corruttivi, ed in relazione alle aree come sopra individuate, la Fondazione, per quanto riguarda la gestione delle risorse umane, come sopra indicato ha provveduto ad adottare un apposito Regolamento volto a disciplinare le modalità di assunzione presso l'Ente, nel rispetto della normativa vigente, e nel quale ha trovato disciplina anche la formazione delle Commissioni.

Inoltre verranno effettuati per i dipendenti che operano nelle citate aree appositi percorsi formativi dedicati in materia di prevenzione della corruzione, estesa anche ai dipendenti non direttamente coinvolti in attività a rischio fenomeni corruttivi, al fine di creare una sorta di "coscienza civica" della tematica in oggetto.

La Fondazione fornirà anche percorsi di aggiornamento dedicati in presenza di modifiche alla normativa vigente. L'attività formativo/informativa riguarderà anche eventuale nuovo personale assunto al fine di fornire una corretta e completa conoscenza delle regole di condotta da tenere durante l'attività lavorativa.

Nel caso poi di instaurazione di rapporti di collaborazione con soggetti esterni all'Ente, agli stessi verrà data completa e tempestiva informazione in merito al presente aggiornamento del PPC ed alle misure in esso previste. Analogamente per i rapporti di collaborazione in essere alla data di

entrata in vigore del presente Piano.

Tramite il RPPC, la Fondazione verifica l'esistenza, previa acquisizione d'ufficio o a seguito dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'interessato ex art.46 del D.P.R. n.45 del 2000, di eventuali condanne penali ostative al conferimento di incarichi secondo la normativa vigente: a) all'atto del conferimento degli incarichi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n.39/2013; b) al momento della formazioni di commissioni di concorso e/o di commissioni di gara; c) agli incarichi conferiti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n.39/2013.

La verifica in oggetto relativa al Direttore, o alla persona cui sono state assegnate le relative funzioni, verrà effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora dalla verifica emergano, a carico dell'interessato, condanne per reati ostativi all'assunzione dell'incarico (delitti contro la P.A.) non si procede all'assegnazione dell'incarico o all'assegnazione e si dispone il ricorso ad altri soggetti.

Ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n.39 del 2013 *"Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli"*, mentre il successivo articolo 18 individua le sanzioni.

Alla luce delle competenze riconosciute dall'art. 15 del D.Lgs. in esame in capo al responsabile per l'attuazione del presente PPC, la Fondazione, tramite quest'ultimo, provvede a) alla verifica dei precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo; b) all'inserimento, negli atti di interpello per il conferimento di incarichi, delle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, risultano ostative.

Per quanto concerne poi le risorse finanziarie, la gestione delle stesse non può prescindere dal rispetto della normativa contabile applicabile alla Fondazione, verificato periodicamente, ad oggi, dall'Organo di controllo statutariamente previsto, cui spettano i poteri ed i doveri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del Codice Civile.

Ogni decisione che preveda l'utilizzo di risorse finanziarie deve essere adeguatamente giustificata ed autorizzata dai soggetti competenti, contabilizzata nel rispetto dei principi di correttezza contabile, la relativa documentazione conservata ed archiviata correttamente onde consentirne la consultazione anche ai fini ed in ossequio al principio di trasparenza.

7.8 Codice di comportamento

Come sopra ricordato, è vigente presso la Fondazione un Codice di comportamento *"applicabile a tutte le attività dell'Organizzazione e, in modo particolare, a quelle attività nel cui ambito possono, in via potenziale, essere commessi i reati oggetto del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001"* (cfr. art.3.1).

Entro giugno 2020 il Codice in oggetto verrà, su proposta del RPPC e mediante approvazione da parte dell'Organo statutariamente competente, adeguato ed aggiornato secondo la normativa vigente, includendo i casi di conflitto di interesse ed introducendo un sistema disciplinare che preveda le sanzioni per i casi di illecito.

Verrà successivamente adottato entro il mese di dicembre 2020 da parte dell'Organo competente per Statuto.

7.9 Regolazione di procedure per l'aggiornamento del modello

Ai sensi dell'art.1, comma 10, della Legge 190 del 2012, spetta al responsabile della prevenzione della corruzione, e per analogia al RPPC, provvedere, tra l'altro:

"a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione... omissis...".

L'aggiornamento del PPC rappresenta un momento importante nella prevenzione dei fenomeni

corruttivi, in quanto finalizzato ad adeguare le misure ivi previste laddove fatti sopravvenuti, mutamenti normativi e/o inadeguatezza verificata “sul campo” delle misure in precedenza previste, rendano necessaria un’azione correttiva/integrativa.

Centrale risulta quindi la figura, e l’apporto, del RPPC nel rendere sempre più efficace ed aderente al contesto organizzativo lo strumento di prevenzione. Figura cui deve essere costantemente garantito un continuo flusso di informazioni da parte delle articolazioni interne della Fondazione, al fine di consentirgli di vigilare costantemente sia sul funzionamento del PPC che sulla sua osservanza. [vedasi ad es., paragrafo 7.4, lett. A, B), C). D), F), G), H) misure da adottarsi nell’immediato].

Peraltro, come sopra ricordato, la Fondazione, che ha natura di fondazione di partecipazione, è partecipata da diverse Pubbliche Amministrazioni in qualità di Fondatori.

Anche al fine di garantire il necessario raccordo tra i Piani di prevenzioni della corruzione adottati da queste ultime, in primis la Regione Emilia-Romagna, il PPC viene aggiornato annualmente, come evidenziato al paragrafo 2, entro il 31 gennaio, secondo le previsioni del P.N.A.

Su proposta del RPPC, annualmente quindi il Consiglio di Amministrazione provvede all’approvazione e all’adozione definitiva dell’aggiornamento, previa adeguata istruttoria da parte delle competenti articolazioni della Fondazione.

Anche in sede di aggiornamento del PPC viene effettuata una previa consultazione *online* sul sito web della Fondazione al fine di eventuali apporti da parte di *stakeholder* interessati

Eventuali modifiche potranno essere approvate, secondo la medesima procedura, laddove intervengano integrazioni/modifiche normative dedicate o siano accertate criticità che possono compromettere le finalità cui è preordinato il PPC.

7.10 Previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo vigilante

Al fine di un costante e continuo scambio di informazioni tra il Consiglio di Amministrazione, ed il Direttore f.f. della Fondazione nella sua veste di RPPC, anche in vista della “funzione di vigilanza” da parte dell’Organo non rivestendo il RPPC la qualifica dirigenziale (cfr. determinazione ANAC n.8/2015, punto 2.1.2, pag.17), con cadenza annuale quest’ultimo a seguito dell’attività di monitoraggio effettuata, riferirà, nel corso delle sedute dell’Organo, relativamente all’attuazione del PPC ed all’operato al riguardo posto in essere dalle articolazioni della Fondazione, evidenziando eventuali criticità rilevate in concreto e ponendo già le premesse per eventuali modifiche/aggiornamenti idonei ad eliminare e prevenire tali criticità.

Ai sensi dell’art.1, comma 14 della più volte citata Legge n.190 del 2012 il Responsabile per l’attuazione del presente PPC “.....Entro il 15 dicembre di ogni anno,.....omissis.....pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico dell’amministrazione. Nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce sull’attività..”.

7.11 Regolazione del sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni ai fini del monitoraggio da parte dell’Amministrazione vigilante

Oltre all’invio del PPC e relativi aggiornamenti alle Amministrazioni pubbliche partecipanti alla Fondazione in qualità di Fondatori, risulta quanto mai opportuna l’attivazione di un sistema di scambio di informazioni tra queste ultime e la Fondazione stessa al fine di un’azione sinergica e coordinata nella prevenzione della corruzione, anche mediante la stipula di appositi protocolli dedicati.

In tale ottica rappresenta strumento essenziale la instaurazione di un rapporto costante, non solo, ma anche, in fase di aggiornamento dei Piani, ed in sede di “rendicontazione” sull’efficacia delle misure previste ed adottate.

La Fondazione invierà una relazione alle Pubbliche Amministrazioni/Enti Pubblici partecipanti in cui saranno illustrate le attività poste in essere, con l'indicazione di eventuali fenomeni corruttivi che si fossero verificati.

7.12 Meccanismi di *accountability*

Come già ricordato in Premessa, il P.N.A., al paragrafo 3.1.1. (cfr. pag. 34) espressamente prevede che gli Enti privati in controllo pubblico definiscano tra l'altro, *“nei propri Modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della Corruzione adottate e alla loro attuazione..”*

La Fondazione intende dare attuazione a tale previsione mediante la pubblicazione del PPC nel proprio sito web e nei siti delle Pubbliche Amministrazioni/degli Enti Pubblici partecipanti alla stessa. Analogamente verrà disposto per i successivi aggiornamenti del Piano. Anche i processi in corso verranno evidenziati sul medesimo sito web della Fondazione.

SEZIONE II

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2019 - 2021

SOMMARIO

1. PREMESSA	pag.38
2. CONTESTO ORGANIZZATIVO	pag.40
3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA	pag.42
3.1 Obiettivi strategici e collegamento con il Programma Triennale delle Attività; obiettivi immediati	pag.42
3.2 Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma	pag.43
3.3 Portatori di interessi esterni	pag.44
3.4 Termini e modalità di adozione del Programma triennale	pag.44
4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE	pag.44
4.1 Iniziative di comunicazione rivolte all'interno della Fondazione	pag.44
4.2 Iniziative rivolte verso gli stakeholder	pag.45
5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	pag.45
5.1 Referente per la trasparenza	pag.45
5.2 Misure organizzative volte ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi	pag.45
5.3 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza	pag.46
5.4 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"	pag.46
5.5 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico	pag.47
6. DATI ULTERIORI	pag.48

1. PREMESSA

Nell'azione di prevenzione della corruzione un ruolo certamente importante deve riconoscersi alla trasparenza: la legge 6 novembre 2012, n.190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* ha previsto infatti che la trasparenza dell'attività amministrativa, *"..... costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione secondo quanto previsto all'art. 11 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150..."*, ed *"è assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali..."* (art.1, comma 15).

A seguito di delega conferita dalla citata disposizione, il Governo ha adottato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, di seguito Decreto.

Nel Decreto è previsto che *"Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione..."* (art.10, comma 2); previsione ripresa anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ex C.I.V.I.T., nella Delibera n.50/2013 di adozione delle *"Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"* (si veda paragrafo 2.1).

Nell'ottica di tale collegamento tra i due strumenti di programmazione, il presente Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2019- 2021 (di seguito PTTI), come ricordato nel Piano di Prevenzione della Corruzione, di seguito PPC, costituisce Sezione di quest'ultimo, incorporato nel medesimo documento, mentre, sempre nella medesima ottica, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione con decisione del 20/12/2018 ha individuato nel Direttore f.f. della Fondazione il soggetto cui sono state assegnate sia le funzioni di Responsabile per l'attuazione del PPC, sia le funzioni di Responsabile della trasparenza.

Secondo l'allegato 1 al P.N.A. (cfr. paragrafo B.3.1.) pagg. 34 e 35), *"...omissis... gli enti di diritto privato in controllo pubblico,omissis... debbono:*

- b) *collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del d.lgs. n.33 del 2013;*
- c) *provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33 del 2013;*
- d) *assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della l. n. 190, seguendo le prescrizioni del d.lgs. n. 33 del 2013 (bilanci e conti consuntivi, costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati, informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per gli affidamenti, erogazioni di sovvenzioni, contributi, ecc., concorsi e prove selettive) in riferimento alla "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" (art. 11, comma 2, d.lgs.n. 33 del 2013).*

Aggiunge poi il citato allegato che *"...omissis...L'ambito di estensione del regime della trasparenza deve essere valutato di volta in volta, a seconda del tipo di attività svolta, tenendo presente l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, potendo ritenersi escluse dal regime della pubblicità solo quelle attività che difettano della finalizzazione del pubblico interesse non ponendosi neppure come mezzo al fine ovvero in termini di strumentalità rispetto allo scopo.*

La Circolare n. 1/2014 del 14 febbraio 2014 del Ministro per la Pubblica Istruzione e la semplificazione relativa all'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della legge n.190 del 2012 e del D.Lgs. n.33 del 2013 individua (paragrafo 3 lettere a) e b), pag. 10) una nozione di *"controllo"* delle amministrazioni sugli enti privati, ai fini dell'assoggettamento alle norme vigenti in

materia di trasparenza, che porta a ricomprendere, tra i soggetti "controllati" anche "i soggetti di diritto privato non aventi la forma della società (quali, ad esempio, fondazioni e associazioni)... che siano... costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano riconosciuti... poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi"

Peraltro anche nel P.N.A. (cfr. punto 1.3) si afferma che *".. per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi..."*.

Oltre agli adempimenti in materia di pubblicità sopra citati, come contenuti nell'Allegato 1 al P.N.A., la Circolare n.1/2014 prevede (pag.14) che "gli enti privati che svolgono attività di pubblico interesse predispongono un Programma per la trasparenza e l'integrità con le stesse finalità disciplinate dall'art. 10 del D.Lgs. n.33/2013", laddove per "attività di pubblico interesse" . prevede sempre la Circolare in esame, si intende quella riferibile "all'esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici o di concessione di beni pubblici". Detto Programma, "definisce le misure, i modi e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi " (cfr. Circ. n.1/2014 cit., pagg. 14 e 15).

La Fondazione, oltre a porre in essere anche attività di laboratorio a favore di Pubbliche Amministrazioni, in particolare Comuni ed AASSLL, vede nominare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto, dai Fondatori Pubblici, mentre, ad oggi, un componente l'Organo di Controllo è nominato dalla Regione Emilia-Romagna

Per quanto riguarda in particolare la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R.30 marzo 2012, n.1 "Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione", modificato da ultimo dalla art. 12 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, "Gli enti pubblici vigilati dalla Regione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione e le società di diritto privato a prevalente capitale pubblico partecipate maggioritariamente dalla Regione Emilia-Romagna applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sul proprio portale Amministrazione Trasparente, previa nomina di un proprio responsabile della trasparenza e dell'accesso civico e l'approvazione di un proprio programma triennale della trasparenza".

Occorre infine ricordare come, con il D.L 24-6-2014 n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114), il Legislatore nazionale abbia previsto l'applicabilità della disciplina di cui al citato D.Lgs. n.33/2013 anche, "limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi" (cfr. art. 24 bis, comma 1). Si richiamano, in questa sede, le considerazioni espresse nella sezione I del PPC, relativamente alla determinazione n.12/2015 dell'ANAC, contenente indicazioni anche inerenti la tematica della trasparenza

2. CONTESTO ORGANIZZATIVO

Il Centro Ricerche Marine (CRM) nasce nel 1965 come Centro Universitario di Studi sulla Fauna

Marina Commestibile, in base ad una convenzione tra il Comune di Cesenatico e la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Bologna, allo scopo di promuovere attività didattica e di ricerca sulla produzione ittica. Successive modifiche statutarie determinano un progressivo allargamento della originaria base consortile e societaria fino alla costituzione dell'attuale Fondazione di Partecipazione denominata **Fondazione Centro Ricerche Marine**, partecipata da diverse Pubbliche Amministrazioni Enti pubblici e Enti privati che ben rappresentano il contesto territoriale, sociale e produttivo della nostra Regione.

La Regione Emilia-Romagna ha assunto il ruolo di Fondatore "di maggioranza, mentre gli altri Fondatori sono rappresentati dall'Università degli Studi di Bologna, da Romagna Acque Società delle Fonti, dalle Amministrazioni Provinciali di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, dai Comuni di Cervia, Cesena, Cesenatico, Ravenna e Rimini, dalle C.C.I.A.A. di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, e dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Cesena e Ravenna e dalla Cassa dei Risparmi di Forlì.

Il CRM ha nel tempo acquisito riconoscimenti e accreditamenti fondamentali e tali da porlo tra i principali Centri di ricerca nazionali nel settore della ricerca sul mare e sulle sue risorse.

Viene infatti nominato, nel 1993, Laboratorio Nazionale di Riferimento per le Biotossine Marine dalla Comunità Europea con Decisione del Consiglio 93/383/CEE del 14/06/93 (GUCE L.166/31 del 8/7/93), riconoscimento confermato il 29 aprile 1999 con Decisione 1999/312/CE (GUCE L 120/37 dell'8/7/99). Il Laboratorio opera in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed è accreditato ACCREDIA dal 2003, a formale riconoscimento della competenza tecnica del laboratorio stesso, per l'esecuzione di prove biotossicologiche, chimiche e microbiologiche su molluschi bivalvi e prodotti alimentari.

Il CRM è inoltre iscritto nell'elenco regionale dei laboratori autorizzati ad effettuare analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari (delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.236 del 05/03/2007) nonché, dal 1983, all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, *conditio sine qua non* per accedere ai finanziamenti pubblici. Dal 2012 il CRM è stato inserito nell'elenco dei centri di educazione alla sostenibilità della Regione Emilia-Romagna (L.R. 27/2009, D.G.R.692/2012, D.G.R. 1148/2012 e DD.10357/2012) e insieme alla Fondazione Cervia Ambiente, Fondazione Cetacea e Comune di Cervia – Unità politiche educative, ha costituito il CEAS (CENTRI DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ DELL'EMILIA-ROMAGNA) Polo Adriatico.

Va ricordato, infine, come il CRM costituisca da anni un punto di riferimento e di collaborazione scientifica e culturale per importanti Istituzioni, quali:

- la Struttura Oceanografica Daphne (ARPA Emilia-Romagna) con cui il CRM collabora per la gestione del battello oceanografico DAPHNE II;
- Laboratori pubblici ed Istituti Zooprofilattici Sperimentali di tutto il territorio nazionale;
- il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università degli Studi di Bologna;
- il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università degli Studi di Bologna (Unità Operativa di Ravenna);
- il Polo Scientifico Didattico di Cesena (Università degli Studi di Bologna);
- la Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Trieste;
- il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- il Dipartimento di Chimica delle Sostanze Naturali dell'Università di Napoli "Federico II";
- il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Parma;
- il Dipartimento di Scienze Biomolecolari, dell'Università di Urbino;
- l'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero, *National Research Council* di Messina.

Dal 1° di agosto 2014 la Fondazione Centro Ricerche Marine, di seguito Fondazione, ha incorporato per fusione, con conseguente modifica dell'oggetto sociale, la Fondazione *CerviaAmbiente*, dando

vita ad un unico Polo volto ad allargare l'orizzonte professionale e delle opportunità progettuali nei settori dell'alta formazione e dell'educazione ambientale.

La Fondazione incorporata, infatti annoverava, tra gli scopi statutari, la promozione e l'attuazione di ricerche, studi, convegni, seminari e di ogni altra iniziativa di carattere interdisciplinare tendenti allo studio dell'ambiente in tutte le sue articolazioni ecologiche, economiche, storiche, di gestione del territorio, di valorizzazione e utilizzo delle risorse.

Secondo il vigente statuto, sono Organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori (composta da Fondatori promotori e Fondatori);
- il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione;
- il Presidente, cui è affidata la rappresentanza legale della Fondazione;
- l'Organo di Controllo, con i poteri ed i doveri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del Codice Civile e che esercita anche la revisione legale dei conti.

L'attività della Fondazione consolidata negli anni si è sviluppata principalmente su tre aree:

a) Attività (istituzionali) del Laboratorio Nazionale di Riferimento per le Biotossine Marine

Il CRM è tenuto a svolgere determinati compiti istituzionali che gli derivano dal ruolo di Laboratorio Nazionale di Riferimento per le Biotossine Marine; in tal veste chiamato ad operare sia a livello nazionale che a livello internazionale;

b) Attività di ricerca

Il CRM svolge, sia in proprio che in collaborazione con altri Enti (pubblici e privati), una intensa attività di ricerca, tra le più significative gli studi e le ricerche sul Mare Adriatico che costituiscono un prezioso requisito per l'inserimento in programmi di ricerca finalizzati in campo ambientale (fenomeni distrofici, *Harmful Algal Blooms*, mucillagini) ed igienico-sanitario (qualità e sicurezza);

c) Attività a servizio delle imprese operanti nel settore ittico

L'attività a servizio delle imprese è rivolta ad offrire, oltre ai servizi analitici, anche servizi di consulenza diretta, al fine di ottenere prestazioni sempre più qualificate, in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

In qualità di Laboratorio Nazionale di Riferimento, peculiare è anche **l'attività formativa e di consulenza, anche presso i propri laboratori**, principalmente rivolta ai tecnici delle AASSLL per quanto riguarda le procedure di campionamento di molluschi bivalvi e di acqua, e al personale sanitario degli IIZZSS (Istituti Zooprofilattici) per quanto attiene la corretta applicazione delle metodiche ufficiali per la determinazione delle biotossine marine nei molluschi e del fitoplancton nelle acque. Il CRM organizza presso i propri laboratori.

Organizzazione interna

Attualmente la struttura si avvale di un organico costituito da 18 collaboratori: 4 amministrativi, 2 marittimi adibiti alla conduzione del Battello Oceanografico Daphne II, 11 ricercatori che prendono parte alle varie attività organizzate in Settori: il Settore di Chimica e Biotossicologia, il Settore di Microbiologia e Fitoplancton, 1 addetta ai servizi.

E' inoltre in essere un contratto di collaborazione a termine, legato alla gestione dello Stabulario per animali da esperimento. Periodicamente vengono attivati anche dei tirocini formativi e curricolari. Attualmente è in corso un tirocinio formativo che scadrà a marzo 2020 che poi è probabile venga trasformato in contratto a termine nel caso di approvazione di un progetto di ricerca appena presentato.

3. **PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA**

3.1 Obiettivi strategici e collegamento con il Programma Triennale delle Attività; obiettivi immediati

Il procedimento di elaborazione del presente PTTI, che costituisce il primo aggiornamento al PTTI adottato elaborato dalla Fondazione, è stato avviato al fine di rispondere alle esigenze di trasparenza, ed in ossequio ai dettati di legge, in attesa della previsione ed individuazione, in sede di aggiornamento annuale del Programma Triennale delle Attività, la cui elaborazione è prevista dallo Statuto dell'Ente, di obiettivi strategici anche in materia di trasparenza, (oltre agli indicatori ed al target di detti obiettivi) al fine di operare uno stretto collegamento, richiesto dall'art.10, comma 3, del D.Lgs. n.33 del 2013, tra detto Programma delle Attività, strumento di programmazione triennale della Fondazione, il PPC ed il presente PTTI.

Con il PTTI quindi la Fondazione intende garantire la massima accessibilità a dati, informazioni, notizie concernenti la stessa, integrando e consolidando le informazioni che saranno rese disponibili ed accessibili sul proprio sito web ai sensi della normativa vigente, al fine di creare le condizioni per permettere al cittadino di conoscere organizzazione, attività e regole dell'Ente con cui entra in contatto, nell'ottica di assicurare l'effettivo rispetto del principio di trasparenza intesa, quest'ultima, ai sensi del comma 1 dell'art.1, del citato D.Lgs. n.33 del 2013 quale *"accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"* .

Gli obiettivi che la Fondazione ha perseguito sono di seguito individuati:

- e) creazione, sul sito web della Fondazione rispettando la struttura indicata nell'Allegato al D.lgs. n.33/2013, dell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" raggiungibile direttamente dall'homepage, in maniera da consentire agli interessati, cliccando su appositi link, di accedere alle informazioni inerenti la voce che intendono consultare;
- f) censimento dei dati presenti attualmente sul sito istituzionale, riaggregandoli ed avviando un progetto di revisione dei contenuti informativi nell'ottica di rendere il più possibile coerenti e riconoscibili tutte le informazioni;
- g) pubblicazione secondo modalità che garantiscano *facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione*, dei dati previsti sia dalla Legge n.190 del 2012, sia dal D.Lgs. n.33/2013, e secondo le indicazioni di cui alla delibera CIVIT n.50/2013 e della delibera dell'AVCP n.26/2013 per quanto di competenza;
- h) continuo e tempestivo aggiornamento di detta Sezione del sito, individuando la tempistica di mantenimento sul sito medesimo delle informazioni e dei dati ed il successivo loro trasferimento nella Sezione Archivio secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.33/2013;
- i) massima trasparenza della propria azione organizzativa;
- j) individuazione, tenendo conto delle caratteristiche organizzative e delle attività della Fondazione, e pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli la cui pubblicazione è prescritta dalla normativa sopra richiamata, anche a seguito di istanze e/o suggerimenti da parte di portatori di interessi esterni,
- k) progettazione di una unica Banca Dati nella quale inserire le informazioni da pubblicare al fine di renderne tempestiva la pubblicazione
- l) realizzazione ed avvio della Banca Dati di cui sopra .

3.2 Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma

Alla luce delle ridotte dimensioni dell'organico della Fondazione, sono stati coinvolti nella individuazione dei contenuti del presente PTTI gli stessi soggetti interni coinvolti nell'elaborazione del PPC ovvero, il Direttore f.f. in qualità di Responsabile del PPC e Responsabile della Trasparenza,

il Referente dell'Amministrazione, i Responsabili di Laboratorio, anche nell'ottica di garantire il necessario coordinamento tra i due citati strumenti.

Al fine di migliorare il livello di trasparenza della Fondazione, i singoli Responsabili delle articolazioni interne della stessa, di propria iniziativa, o su indicazioni di collaboratori interni, possono presentare al Responsabile della Trasparenza proposte di modifica/aggiornamento del presente Programma.

Spetta al Responsabile della Trasparenza sottoporre al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, le proposte di modifica/aggiornamento del presente PTTI.

3.3 Portatori di interessi esterni

Il coinvolgimento dei portatori di interesse esterni, rappresenta sicuramente un fattore importante in materia di trasparenza.

Gli stakeholder interessati alle informazioni relative all'attività della Fondazione sono eterogenei: Pubbliche Amministrazioni anche non partecipanti alla stessa, Operatori economici (Clienti, Titolari di contratti per lavori, forniture e servizi), Dipendenti, ex Dipendenti, Organizzazioni Sindacali, Collaboratori esterni e Consulenti.

La consultazione dei portatori di interessi esterni avviene mediante pubblicazione *online* sul sito della Fondazione, analogamente a quanto effettuato per il PPC (Sezione I), di cui il presente PTTI rappresenta una Sezione, come ricordato.

Verranno esaminate, al fine della stesura definitiva del presente PTTI, esclusivamente osservazioni/indicazioni pervenute in forma non anonima.

3.4 Termini e modalità di adozione del Programma triennale

La Fondazione provvede, secondo le competenze statutarie, all'adozione definitiva del PTTI quale sezione del PPC tenendo conto di eventuali rielaborazioni/modifiche che si rendessero necessarie anche in seguito a contributi pervenuti da portatori di interessi esterni espressi in sede di consultazione *online*.

L'aggiornamento del presente PTTI è effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Anche in sede di aggiornamento annuale del PTTI, come ricordato, viene effettuata una previa consultazione on line al fine di eventuali apporti da parte di *stakeholder* interessati

4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE

4.1 Iniziative di comunicazione rivolte all'interno della Fondazione

Il Responsabile della Trasparenza ha provveduto a convocare appositi incontri rivolti al personale interno della Fondazione, al fine di illustrare il presente PTTI.

Allo scopo di diffondere e radicare la cultura della trasparenza e della integrità in seno alla Fondazione sono stati organizzati (da ultimo nel mese di dicembre 2019) ulteriori momenti formativi rivolti ai dipendenti, anche in sinergia con i percorsi formativi dedicati previsti nel PPC. Analoghe iniziative di comunicazione/formazione saranno organizzate in occasione degli aggiornamenti annuali del PTTI.

4.2 Iniziative rivolte agli stakeholder

Congiuntamente al PPC, il presente PTTI viene pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Fondazione all'indirizzo www.centroricerchemarine.it.

5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

5.1 Referente per la Trasparenza

In considerazione delle limitate risorse umane presenti nell'organico della Fondazione, il Referente Amministrativo viene nominato Referente per la Trasparenza.

Al Referente, nelle more della costruzione di una Banca Dati come sopra ricordato, devono essere inviati via mail, dai Responsabili delle singole articolazioni interne della Fondazione, le informazioni ed i dati da pubblicare ai sensi di legge nonché i dati ulteriori individuati dalla Fondazione quali oggetto di pubblicazione

Il Referente per la Trasparenza provvede all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dati nella sezione "Amministrazione trasparente", seguendo le indicazioni del Responsabile della Trasparenza cui compete, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n.33/2013, il controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

5.2 Misure organizzative volte ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi

Nella pubblicazione dei dati e delle informazioni la Fondazione si attiene alla tempistica prevista dalla normativa vigente. In mancanza di indicazioni normative circa la scadenza del termine per la pubblicazione, occorre far riferimento alla tempestività della pubblicazione medesima dall'angolo visuale dei portatori di interessi esterni.

In altri termini la pubblicazione deve avvenire in maniera tale da consentire agli *stakeholder* di poter tutelare, eventualmente, le proprie ragioni nelle Sedi istituzionali competenti mediante il ricorso agli strumenti ed ai mezzi messi a disposizione al riguardo dall'ordinamento giuridico (a titolo esemplificativo, ricorsi giurisdizionali, ecc...).

Di norma la pubblicazione dei dati viene effettuata entro 7 giorni dalla data di adozione dell'atto, mentre l'aggiornamento avviene con cadenza mensile. La pubblicazione deve essere effettuata nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (si vedano ad esempio i commi 4 e 6 dell'art. 4 del D.Lgs.n.33 del 2013).

5.3 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza

Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n.33/2013, come sopra accennato, compete al Responsabile della Trasparenza provvedere a svolgere *"stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente....omissis..."*

Tale attività viene effettuata mediante controlli periodici a campione e attraverso un monitoraggio trimestrale a seguito dei quali il Responsabile della Trasparenza riferisce al Consiglio di Amministrazione. Vengono inoltre periodicamente convocate riunioni dedicate, cui partecipano, oltre al Referente della trasparenza, i Responsabili delle articolazioni interne della Fondazione, al fine di verificare lo stato di attuazione del presente Programma, nonché per affrontare l'eventuale insorgere dell'esigenza di adeguamenti connessi e derivanti da sopravvenute normative dedicate.

Gli esiti dell'attività di monitoraggio sono riportati nella relazione annuale che il responsabile della trasparenza deve redigere ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della Legge n.190/2012.

5.4 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"

L'utilizzo dei dati pubblicati nella Sezione "Amministrazione trasparente" da parte degli utenti, nonché il loro grado di soddisfazione rappresentano elementi certamente utili ai fini del monitoraggio, consentendo alla Fondazione di poter valutare eventuali modifiche/integrazioni nelle modalità di attuazione del presente Programma.

Tale attività viene effettuata mediante controlli periodici a campione e attraverso un monitoraggio trimestrale a seguito dei quali il Responsabile della Trasparenza riferisce al Consiglio di Amministrazione.

5.5 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Come sopra ricordato l'art.1, comma 1, del citato D.Lgs. n.33 del 2013 ha fornito una definizione di trasparenza quale *“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Corollario necessario l'introduzione di un nuovo mezzo a disposizione del cittadino, il cd. “Accesso civico” ossia, il “diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati nei casi in cui sia stata omessa la loro obbligatoria pubblicazione”, ben distinto dal diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge n. 241 del 1990 (artt. 22 e seguenti), che richiede invece la sussistenza di un interesse concreto, attuale e diretto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.

Come suggerito anche nella delibera n.50 del 2013 della CIVIT (si veda il punto 4. Accesso civico, pag.16) le funzioni relative all'accesso civico sono delegate, dal Responsabile della Trasparenza, che esercita anche le funzioni di responsabile dell'accesso civico ai sensi del già ricordato art. 7, comma 1, della L.R.n.1/2012, al Referente per la Trasparenza.

Gli interessati possono esercitare l'accesso civico mediante l'inoltro di richiesta al soggetto a cui sono delegate le funzioni inerenti l'accesso civico. Nella Sezione “Amministrazione trasparente” sarà reperibile l'apposito modulo. La richiesta può essere inviata:

- tramite PEC al seguente indirizzo: comunicazione@pec.centroricerchemarine.it;
- tramite mail ai seguenti indirizzi: infocrm@centroricerchemarine.it; luca.facchinetti@centroricerchemarine.it;
- per fax al numero: 0547 75094;
- per posta al seguente indirizzo: Fondazione Centro Ricerche Marine, V.le Vespucci, n.2 , 47042 Cesenatico (FC).

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. n.33/2013, *“L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale”*.

In caso di mancato o ritardato riscontro, gli interessati possono ricorrere al titolare del potere sostitutivo, ossia al Responsabile della Trasparenza. La richiesta può essere presentata anche al seguente indirizzo mail: stefania.milandri@centroricerchemarine.it.

Il titolare del potere sostitutivo, effettuata la previa verifica circa la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede tempestivamente, e comunque entro quindici giorni, alla pubblicazione, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, di quanto richiesto ed infine comunica l'avvenuta pubblicazione al richiedente fornendo anche il relativo collegamento ipertestuale.

6. DATI ULTERIORI

Come sopra ricordato, tra gli obiettivi della Fondazione in materia di trasparenza vi è anche l'individuazione e pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, tenuto conto delle proprie peculiari “caratteristiche strutturali e funzionali” nonché dell'importante azione “di ascolto” dei portatori di interesse esterni. Tali dati saranno resi disponibili e pubblicati in tabelle in formato aperto entro dicembre 2020.